

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 49° aggiornamento – Modifiche alla disciplina delle riserve di capitale. Atto di emanazione

1. Premessa

Con il presente aggiornamento è modificato il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo II della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” (“Circolare 285”) riguardante le disposizioni in materia di “Riserve di capitale”

Le modifiche riguardano le disposizioni sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e sono volte ad adeguare la normativa nazionale all’evoluzione del quadro normativo europeo.

Dal momento che non ci sono impatti e che gli interventi si limitano a recepire conformemente previsioni europee, ai sensi del Regolamento sull’adozione degli atti di natura normativa da parte della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza non è stata effettuata né una consultazione pubblica né un’analisi di impatto della regolamentazione ⁽¹⁾.

2. Contenuto

La Circolare n. 285 è stata modificata per integrare, a fini ricognitivi, le disposizioni vigenti con i riferimenti normativi introdotti dal Regolamento UE 2019/876 (“CRR2”), che richiedono alle banche a rilevanza sistemica globale di mantenere una riserva per il coefficiente di leva finanziaria ⁽²⁾, e per recepire le disposizioni previste dalla Direttiva UE 2019/878 (“CRD V”) in materia di limiti alla distribuzione di capitale, analogamente a quanto già oggi previsto per il requisito combinato di riserva di capitale, secondo le modalità di calcolo previste dalla norma. Infine, è stato esteso l’obbligo di predisposizione del piano di conservazione del capitale anche nel caso di mancato rispetto della riserva del coefficiente di leva finanziaria.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento modifica la denominazione del procedimento esistente relativo all’individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell’applicazione della riserva di capitale per le G-SII. Il nuovo procedimento prende il nome di “individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell’applicazione della riserva di capitale per le G-SII e della riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII (Sez. IV, termine: 75 giorni)” ⁽³⁾.

4. Entrata in vigore e data di applicazione

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito *web* della Banca d’Italia.

⁽¹⁾ Provvedimento del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Le banche G-SII devono detenere una riserva aggiuntiva di capitale di classe 1 determinata applicando all’esposizione complessiva della leva finanziaria (i.e denominatore del *leverage ratio*) un coefficiente pari al 50% di quello applicato per determinare la riserva di capitale prevista per le G-SII rispetto al *solvency ratio*.

⁽³⁾ Procedimento n. 8 dell’elenco 4 - Elenco dei procedimenti relativi alle funzioni di circolazione monetaria, segnalazioni statistiche, trasparenza bancaria e altre funzioni istituzionali – allegato al Provvedimento della Banca d’Italia del 21 luglio 2021, Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d’Italia e della Unità di informazione finanziaria per l’Italia.